



COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 116 Del 26-11-24

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE DAL 01/01/2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 13:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Rinaldi Mirco	Sindaco	Presente
Gonfia David	Assessore	Presente
Volpi Sara	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Rinaldi Mirco in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dr. Trinei Fabio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri come prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. n.267/2000:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale *"... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ..."*;

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: *"... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ..."*;

Visto il vigente *"Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno"* approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 12/01/2020;

Visto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi

Atteso che, ai sensi dell'art.42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le determina entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

TIPOLOGIA	TARIFFA (per persona e per pernottamento)
------------------	--

Alberghi	€. 1,50
Campeggi	€. 1,50
Country house	€. 1,50
Case e appartamenti per vacanze	€. 1,50
Affittacamere	€. 1,50
Bed and breakfast	€. 1,50
Case per ferie	€. 1,50
Case religiose di ospitalità	€. 1,50
Centri soggiorno studi	€. 1,50
Agriturismi e Fattorie didattiche	€. 1,50
Residenze d'epoca	€. 1,50
Locazioni turistiche (art. 40, c. 1, della legge regionale n. 8/2017)	€. 1,50

2) **DI DARE ATTO** che l'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi (vedi Art. 2 del Regolamento);

3) **DI DARE ATTO** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data 01/01/2025;

4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;

5) **DI DICHIARARE ALL'UNANIMITÀ DEI VOTI FAVOREVOLI** il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Rinaldi Mirco

Il Segretario Comunale
Trinei Fabio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.